

Comune di VILLAR FOCCHIARDO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	7	Rinvio dinamico.
2	Soggetti passivi.	8	Tutela dei dati personali.
3	Determinazione dell'aliquota	9	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Esenzione.	10	Entrata in vigore del regolamento.
5	Disciplina della riscossione.		
6	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa .

Art. 3
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Villar Focchiardo , con decorrenza dal 1° gennaio 2007 , determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali.

Art. 4
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, sono esenti dall'applicazione dell'Addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a 7.500,00 euro.

Art. 5
Disciplina della riscossione

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni , l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni , e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili , effettuate a partire dal mese di marzo . Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate , a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre . In caso di cessazione del rapporto do lavoro , l'addizionale residua dovuta è prelevata in una unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
4. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'Addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo che verrà assegnato dopo l'emanazione del decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze..

Art. 6
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere

visione in qualsiasi momento

Art. 7
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 9
Rinvio ad altre disposizioni


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , **il primo gennaio 2007** unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
22 Febbraio 2007 con atto n. 13
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 26 Febbraio 2007 al 13 Marzo 2007
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il 13 Marzo 2007. ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000 come sostituito
dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001.

Data 13 Marzo 2007.



Il Segretario comunale

F.to GAVAINI d.ssa Ilaria